

## **FONDO COMUNI CONFINANTI**

### **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

#### **SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI PROGETTI STRATEGICI O DI AREA VASTA DESTINATI A CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

##### **TRA**

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo comuni confinanti”, di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Provincia di Belluno, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

##### **VISTI:**

- L'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione, così come da ultimo modificata con atto sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia il giorno 26 giugno 2020;
- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 1 dell' 11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico, da ultimo modificato con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

##### **PREMESSO CHE**

- la sopra citata Intesa prevede all'articolo 3, comma 1, che il Comitato:
  - ✓ lett. a) “*definisce la ripartizione annuale delle risorse*”
  - ✓ lett. c) “*individua gli interventi di cui all'articolo 6, lettera a) b) e c)*”

- ✓ lett. d) *“adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione”*
- ✓ lett. g) *“assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa”*
- L'articolo 4, comma 4, della suddetta Intesa prevede che “Con riferimento ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni Lombardia e del Veneto e delle Province di Belluno e Sondrio con le modalità approvate dal Comitato”;
- L'articolo 6, comma 1, della suddetta Intesa, lettere a) e b) prevede le progettualità d'ambito o a valenza sovraregionale e prevede la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le Regioni o le Province;
- L'articolo 7 della suddetta Intesa stabilisce quali sono i soggetti “ammessi ai finanziamenti” prevedendo, oltre ai comuni di confine, anche le province di riferimento e la Regione Veneto e Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- L'articolo 8, comma 5, della suddetta Intesa prevede che “Con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), gli uffici referenti trasmettono annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvedono altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento e sulle rendicontazioni finali è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto, nonché dalle Province di Sondrio e Belluno o da Enti pubblici da loro individuati. All'esito di ciascuna istruttoria tali soggetti trasmetteranno alla Segreteria tecnica il nulla osta per l'emissione del relativo mandato di pagamento con le modalità approvate dal Comitato, salvo quanto previsto dal comma 3”;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015, e da ultimo modificato con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019, ha previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato “definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, il Comitato ha approvato la ripartizione per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, per l'annualità 2019, sulla base dei criteri già condivisi e adottati per la programmazione 2013-2018 con la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, come risulta dalla Tabella 1 che allegata alla medesima deliberazione n. 6 del 2020 ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con la medesima deliberazione è stata data la possibilità di utilizzare dette risorse, nel limite del 30%, per l'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche volte a favorire la ripresa economica, disponendo che per l'elaborazione e presentazione delle “Proposte di Programma dei progetti strategici” per il finanziamento con le risorse 2019 legate

all'emergenza sanitaria, si applichino le disposizioni di cui alle "Linee guida" e della "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nonché fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte di Programma stesse;

- coerentemente a quanto previsto la Provincia di Belluno, in data 30 ottobre 2020, con nota prot.n. 27278, assunta al protocollo PAT con il n. 675758, modificata con nota prot.n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici per il territorio provinciale di riferimento, rispettando il limite di € 8.627.760,00 delle risorse a tal fine disponibili per l'anno 2019;
- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il finanziamento della Proposta di massima di programmazione dei progetti strategici della Provincia di Belluno destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel proprio territorio e ha autorizzato la stipula del presente Accordo;
- con la medesima deliberazione, il Comitato paritetico ha infatti ritenuto che, stante la necessità di intervenire con immediatezza e tempestività nell'attuazione degli interventi così come volti a contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, sia opportuno ricorrere alla collaborazione della Provincia di Belluno, attribuendo alla stessa la qualifica di unico soggetto attuatore dell'intero programma che, in quanto tale è responsabile della regolare esecuzione del medesimo secondo la disciplina applicabile nel proprio ambito territoriale e nei tempi stabiliti, giuste e nel rispetto delle disposizioni dell'Intesa e del Regolamento Interno;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

I documenti allegati sono il Programma degli interventi strategici della Provincia di Belluno comprensivo di:

- A) relazione;
- B) nr. 7 schede identificative delle tipologie di interventi/progetti oggetto del presente Accordo;
- C) una scheda riepilogativa che, a fronte dei progetti/interventi specifici che fanno parte del programma, identifichi un diretto raccordo con il soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa.

### **Art. 2**

#### **Finalità e oggetto dell'Accordo**

1. Le Parti stabiliscono che costituiscono oggetto dell'Accordo:

- a) la collaborazione della Provincia di Belluno, per la realizzazione degli interventi individuati nei documenti allegati relativi al Programma degli interventi strategici volti all'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da COVID-19.
- b) La Provincia, quale unico soggetto attuatore dell'intero Programma, provvederà all'espletamento delle attività di competenza, secondo la disciplina applicabile al proprio ambito territoriale, assumendosi la

responsabilità per la regolare esecuzione dell'intero Programma, anche in termini di verifica del rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato;

- c) la definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie alla Provincia di Belluno, quale unico soggetto attuatore dell'intero Programma.

### **Art 3**

#### **Costo del Programma degli interventi strategici e contributo**

1. Il costo complessivo del Programma degli interventi strategici destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Provincia di Belluno è pari ad Euro 10.621.318,00.
2. Il contributo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata degli interventi previsti dal Programma, è pari ad Euro 8.627.760,00.
3. Fermo l'importo massimo stabilito al comma 2, l'ammontare del contributo è mantenuto fino alla concorrenza dell'ammontare concesso per ciascun intervento del Programma di cui al comma 1 e sarà rideterminato nel caso in cui dagli atti di rendicontazione della spesa risulti un importo inferiore del costo di ciascun intervento ammesso allo stesso.
4. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi del Programma, sostenuti a partire dal 22 luglio 2020 ed entro il termine finale di completamento di ciascun intervento del Programma stesso.
5. Sono altresì ammissibili nella percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento per ciascun intervento, le spese per le funzioni di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio svolte dal relativo soggetto attuatore, in quanto proprie di ogni singolo progetto.

### **Art. 4**

#### **Ruolo e funzioni della Provincia di Belluno**

1. La Provincia di Belluno si impegna a svolgere le attività operative-gestionali per le progettualità di cui ai documenti allegati relativi al Programma degli interventi strategici destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel proprio territorio, assumendone il ruolo di unico soggetto attuatore dell'intero Programma e provvedendo in particolare a:
  - a) mettere a disposizione le proprie risorse tecnico-amministrative per consentire l'attuazione del Programma e l'adozione degli atti conseguenti comprese le eventuali modifiche/varianti;
  - b) provvedere alle attività oggetto dell'Accordo con la necessaria diligenza, tempestività e legalità, nonché in conformità a quanto ammesso a finanziamento dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico;
  - c) fornire unitamente ai fabbisogni di cassa una breve relazione sullo stato di avanzamento del Programma e, ad ultimazione dello stesso, il provvedimento del competente organo provinciale di approvazione della regolare esecuzione e di rendicontazione complessiva della spesa sostenuta.

### **Art. 5**

#### **Ruolo e funzioni del Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico**

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico si impegna ad erogare alla Provincia di Belluno le risorse relative agli interventi di cui ai documenti allegati relativi al Programma degli interventi strategici destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel relativo territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

## **Art. 6**

### **Modifiche e varianti ai progetti**

1. Non sono ammissibili varianti sostanziali tali da modificare quanto ammesso a finanziamento; sono pertanto ammesse, a seguito di approvazione dei competenti organi della Provincia di Belluno, modifiche non sostanziali ovvero tali da non alterare quanto finanziato.
2. Le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 dovranno essere approvate dai competenti organi della Provincia di Belluno.
3. Le modifiche e le varianti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere trasmesse a completamento dei documenti di supporto dei fabbisogni di cassa.

## **Art. 7**

### **Disciplina dei pagamenti**

1. La spesa massima prevista conseguentemente al presente Accordo a carico del Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico è pari all'importo complessivo di Euro 8.627.760,00, mentre il costo complessivo degli interventi ammonta ad Euro 10.621.318,00.
2. Scostamenti in aumento del contributo previsto per ogni intervento non sono ammessi se non dopo la valutazione positiva del Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico che provvederà a modificare il presente Accordo.
3. Il Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico provvede all'erogazione delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo alla Provincia di Belluno, come segue:
  - fino ad un massimo del 90% del finanziamento complessivo, previa presentazione e sottoscrizione da parte della medesima Provincia di richieste di fabbisogni di cassa, almeno trimestrali; tali richieste si riferiscono all'intero Programma degli interventi strategici destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel relativo territorio provinciale, sia pur con l'indicazione dell'importo complessivo riferito ad ogni intervento.  
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi al primo, dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico;
  - Il restante 10% del finanziamento complessivo viene riconosciuto ad avvenuta rendicontazione finale della spesa riferita all'intero Programma; a tal fine la Provincia dovrà fornire un proprio provvedimento di approvazione della regolare esecuzione di ciascun intervento e di rendicontazione complessiva della spesa sostenuta.

## **Art. 8**

### **Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo ha durata dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024 e si deve consensualmente ritenere concluso qualora quanto in esso contenuto risulti espletato prima di tale data.

## **Art. 9**

### **Risoluzione dell'Accordo**

1. Il Fondo Comuni confinanti si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente Accordo; ciò potrà essere

disposto dal Fondo Comuni confinanti - Comitato paritetico con proprio provvedimento, per inadempimento degli obblighi stabiliti nel presente Accordo.

**Art. 10**  
**Controversie**

1. Le controversie relative all'interpretazione delle clausole concernenti il presente Accordo che potranno sorgere tra il Fondo Comuni confinanti e la Provincia di Belluno, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.

**Art. 11**  
**Disposizioni generali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha validità fino alla completa esecuzione degli interventi previsti.
2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

Roma, il \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO  
PER LA GESTIONE DELL'INTESA  
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI  
- On. Roger De Menech -  
\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO  
- \_\_\_\_\_ -